

DELIBERA N. 70/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ T.E.F.
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE “TEF CHANNEL”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. UMBRIA N. 2/2024 – PROC. N. 8/24/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2014, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Umbria;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Umbria l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Umbria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, avendo appreso dalla lettura di un quotidiano locale online ed altresì per le vie brevi da una segnalazione telefonica e dall'Ispettorato territoriale Marche e Umbria del MIMIT, della presunta interruzione della programmazione del servizio media audiovisivo in ambito locale "TEF Channel", con nota prot. n. 20230007978 del 20 dicembre 2023 ha richiesto alla società T.E.F. S.r.l., titolare di detto servizio, informazioni circa la esatta data di inizio e di fine dell'interruzione e le motivazioni che avevano determinato l'evento.

L'editore di "TEF Channel", con nota del 16 gennaio 2024 (prot. CRC Umbria n. 20240000439), rappresentava che *"nel mese di novembre u.s., la scrivente società decideva di avvalersi di una rete di primo livello, ampliando così il proprio raggio di utenza rispetto alla rete preesistente di secondo livello. Tale passaggio all'operatore di rete di primo livello (Umbria Tv Srl), di cui veniva data tempestiva comunicazione al Ministero competente, ha comportato una serie di interventi tecnici adeguativi nella bassa frequenza che, pur nella celerità d'intervento dello stesso nuovo operatore di rete, hanno comportato una parziale interruzione della programmazione a far data dal 29 novembre fino ai primi giorni di dicembre. L'attività di programmazione è poi regolarmente ripresa"*.

Il CO.RE.COM. Umbria, riscontrata nella comunicazione ricevuta la mancanza dell'indicazione della data di riavvio delle programmazioni di "TEF Channel" ed accertata la presenza di programmazione da parte dell'emittente in data 19 dicembre 2023, richiedeva copia delle registrazioni della programmazione di "TEF Channel" nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 19 dicembre 2023 (nota CRC Umbria prot. n. 20240000684 del 24 gennaio 2024) e ogni elemento idoneo ad attestare l'oggettiva impossibilità di trasmissione comunicata con la citata nota del 16 gennaio.

In data 16 e 22 febbraio 2024 la società T.E.F. S.r.l. ha consegnato le richieste registrazioni della programmazione ai fini delle verifiche di competenza da parte del CO.RE.COM. Umbria.

Il citato Comitato regionale, con provvedimento n. 3/2024 del 23 febbraio 2024, notificato in pari data alla società T.E.F. S.r.l., avendo riscontrato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi dal 27 novembre al 19 dicembre 2023, nonché la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato, nel periodo oggetto di analisi, l'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche.

2. Deduzioni della società

La società T.E.F. S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di Contestazione n.3/2024, non ha prodotto scritti difensivi ulteriori rispetto a quanto già dedotto con la citata nota del 16 gennaio 2024.

Il CO.RE.COM. Umbria, con deliberazione n. 20 del 24 aprile 2024, ha ritenuto di confermare quanto emerso nella fase istruttoria proponendo la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue:

- nelle registrazioni delle trasmissioni consegnate dalla società T.F.F. S.r.l. al CO.RE.COM. Umbria risulta assente la programmazione trasmessa dalle ore 00:00 del 30 novembre alle ore 12:29 del 13 dicembre 2023.

- nelle registrazioni relative alle date e alle fasce orarie specificamente indicate nell'atto di contestazione risultano mancanze parziali nella programmazione;

- i *file* video versati in atti, contenenti le registrazioni delle trasmissioni mandate in onda da "TEF Channel" nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 19 dicembre 2023, non recano in sovrapposizione l'indicazione della data e dell'orario di messa in onda e, in particolare, nelle date e nelle fasce orarie specificamente indicate nell'atto di contestazione, le stesse presentano una lunghezza effettiva differente da quella della porzione oraria indicata per l'identificazione del *file*, che si riferisce ad un segmento di programmazione della durata esatta di 8 ore. Solo a titolo di esempio si rileva che in data 27 novembre 2023 il *file* contrassegnato con l'orario "00:00:00-08:00:00" che avrebbe presumibilmente dovuto avere una durata di 8 ore, ha invece una durata effettiva di 3 ore e 46 minuti e di conseguenza la registrazione consegnata non consente, nemmeno per deduzione, di individuare con certezza l'orario di diffusione del programma o della porzione di programma sottoposto a verifica, come specificamente richiesto dall'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS;

- se da un lato la circostanza che nel materiale fornito dalla società T.E.F. S.r.l. risulta assente la programmazione del periodo compreso tra il 30 novembre ed il 12 dicembre nonché talvolta incompleta la registrazione dei programmi mandati in onda nelle ulteriori giornate sottoposte a monitoraggio conferma che l'emittente non ha conservato correttamente la registrazione dei programmi, dall'altro va osservato che, diversamente da quanto rilevato dal CO.RE.COM. Umbria, non risulta dimostrato agli atti che l'emittente, nel periodo oggetto di analisi, abbia violato l'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche. L'Editore ha infatti dichiarato che a causa di necessari interventi tecnici per l'ampliamento della rete "TEF Channel" ha sospeso la programmazione dal 29 novembre ai primi giorni di dicembre 2023 e la mancanza in atti delle registrazioni relative al periodo compreso tra il 30 novembre ed il 12 dicembre non costituisce di per sé elemento sufficiente a provare che l'emittente non abbia effettivamente ripreso regolarmente le attività nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di non poter confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Umbria nell'atto di Contestazione n. 3/2024 del 23 febbraio 2024 in merito alla presunta violazione, da parte del servizio di media audiovisivo "TEF

Channel”, delle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 7, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri *“conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi”* ed altresì *“la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione”*;

RITENUTO di poter accogliere la proposta del suddetto Comitato limitatamente all’accertata violazione da parte del citato servizio di media audiovisivo delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi dal 27 novembre al 19 dicembre 2023 e per non aver consentito di individuare nelle registrazioni, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’art. 67, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS nella misura del minimo edittale pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società T.E.F. S.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione, nel corso del periodo sottoposto a monitoraggio, di ripetuti e diversificati episodi di violazione delle disposizioni normative in materia di registrazione dei programmi.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi sopra individuati, il minimo edittale della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo in considerazione delle dimensioni economiche della società T.E.F. S.r.l., i cui ricavi, come risulta dalla consultazione dell'ultimo bilancio disponibile in banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese relativo all'anno 2021 (voce A1 del conto economico) sono stati pari a euro 146.314,00 con l'esercizio in perdita di euro 317.523,00;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.E.F. S.r.l. - codice fiscale 01756440549 - con sede legale in Perugia, Strada di Lacugnano SNC, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "TEF Channel", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 70/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 70/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba